

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6003 del 10/12/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. DITTA MELANDRI EMANUELE. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 169
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6154 del 09/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. DITTA **MELANDRI EMANUELE**. ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI IN CONTO TERZI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 169

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina, in data 10/07/2020 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 99512/2020 e 99521/2020 del 10/07/2020 (pratica SinaDoc 19068/2020), dalla Ditta Melandri Emanuele (PIVA 00231290398), con sede legale in Comune di Faenza, via Santa Lucia n 40 e impianto in via Granarolo n169 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n.19068/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività di **trasporto e raccolta rifiuti in conto terzi**;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 10/07/2020 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 99512/2020 e 99521/2020 del 10/07/2020 per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
 - valutazione di impatto acustico;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che non risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e pertanto sussisteva la necessità di acquisire della documentazione a completamento di quella presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 103341/2020 del 17/07/2020;
- con nota PG 107284/2020 del 24/07/2020 lo SUAP ha trasmesso alla ditta una richiesta di integrazione sulla matrice rumore da parte di ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna;
- con nota PG 116683/2020 del 11/08/2020 lo SUAP ha trasmesso alla Ditta una ulteriore richiesta di integrazioni di ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna sulla matrice scarichi idrici;
- con nota PG 114615/2020 del 07/08/2020 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la documentazione integrativa relativa alla matrice scarichi idrici;
- con nota PG 115053/2020 del 07/08/2020 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna una richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione delle integrazioni relative alla ma-

trice rumore, concessa da questa ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 128295/2020 del 08/09/2020;

- con nota PG 133228/2020 del 17/09/2020 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa relativa alla matrice rumore;
- con nota PG 133796/2020 del 18/09/2020 questa ARPAE SAC di Ravenna comunicava che la documentazione presentata dalla Ditta risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e che la domanda si intendeva correttamente presentata;
- ai fini dell'adozione dell'AUA con nota PG 148617/2020 del 15/10/2020 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione della Romagna faentina, per lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica e per la matrice rumore;
- ai fini dell'adozione dell'AUA con nota PG 158588/2020 del 03/11/2020 è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE competente, per le emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Melandri Emanuele, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di trasporto e raccolta rifiuti in conto terzi in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta Melandri Emanuele (PIVA 00231290398), con sede legale in comune di Faenza, via Santa Lucia n. 40 e impianto in comune di Faenza, via Granarolo n.169, per l'esercizio dell'attività di trasporto e raccolta rifiuti in conto terzi, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e acque di prima pioggia;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- 3.c) **Relativamente all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- devono essere rispettate le condizioni riportate nella relazione e nella planimetria delle sorgenti di rumore relativamente alla tipologia, alle caratteristiche acustiche, al posizionamento dei macchinari, ed ai percorsi/viabilità degli automezzi;
- deve essere verificata la compatibilità acustica e gli eventuali vincoli da adottare per salvaguardare le funzioni residenziali ammesse nella scheda progetto U.47 "Area di via Granarolo 2", se realizzate, onde evitare criticità acustiche.
- **qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore**, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e di HERA spa in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

E SI INFORMA:

- che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA

Condizioni

- a) le acque da scaricare in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione sono costituite da **acque reflue industriali provenienti da un impianto privato di lavaggio automezzi e da acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale di un impianto privato di distribuzione carburanti**;
- b) Le acque reflue **industriali**, derivanti da 3 piazzole pendenziate con caditoia centrale, confluiscono in cisterne interrate in prolipropilene isottattico. Tali cisterne fungeranno (in sequenza) da Separatore Fanghi, Separatore olii, Vasca di accumulo ed eventuale rilancio alla filtrazione per poi recapitare nel pozzetto di ispezione e prelievo individuato, nella planimetria allegata, con **C2**.
- c) le acque di 1^a pioggia provenienti da un'area di erogazione carburante per autotrazione (110 mq), confluiscono in una canalina lineare per poi essere trattate in una Vasca di 1^a pioggia con disoleatore in continuo (Volume di separazione + volume di sedimentazione "fanghi") adeguatamente dimensionata. Tali acque confluiscono nel pozzetto di ispezione e prelievo individuato, nella planimetria allegata, con **C1**.

Prescrizioni

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi e acque di prima pioggia. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III-colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ad eccezione dei parametri allo scarico nel pozzetto C2 derivanti dall'impianto di lavaggio, per i quali valgono i seguenti limiti in deroga:

COD <= 700 mg/l

BOD5 <= 300 mg/l

SST <= 700 mg/l

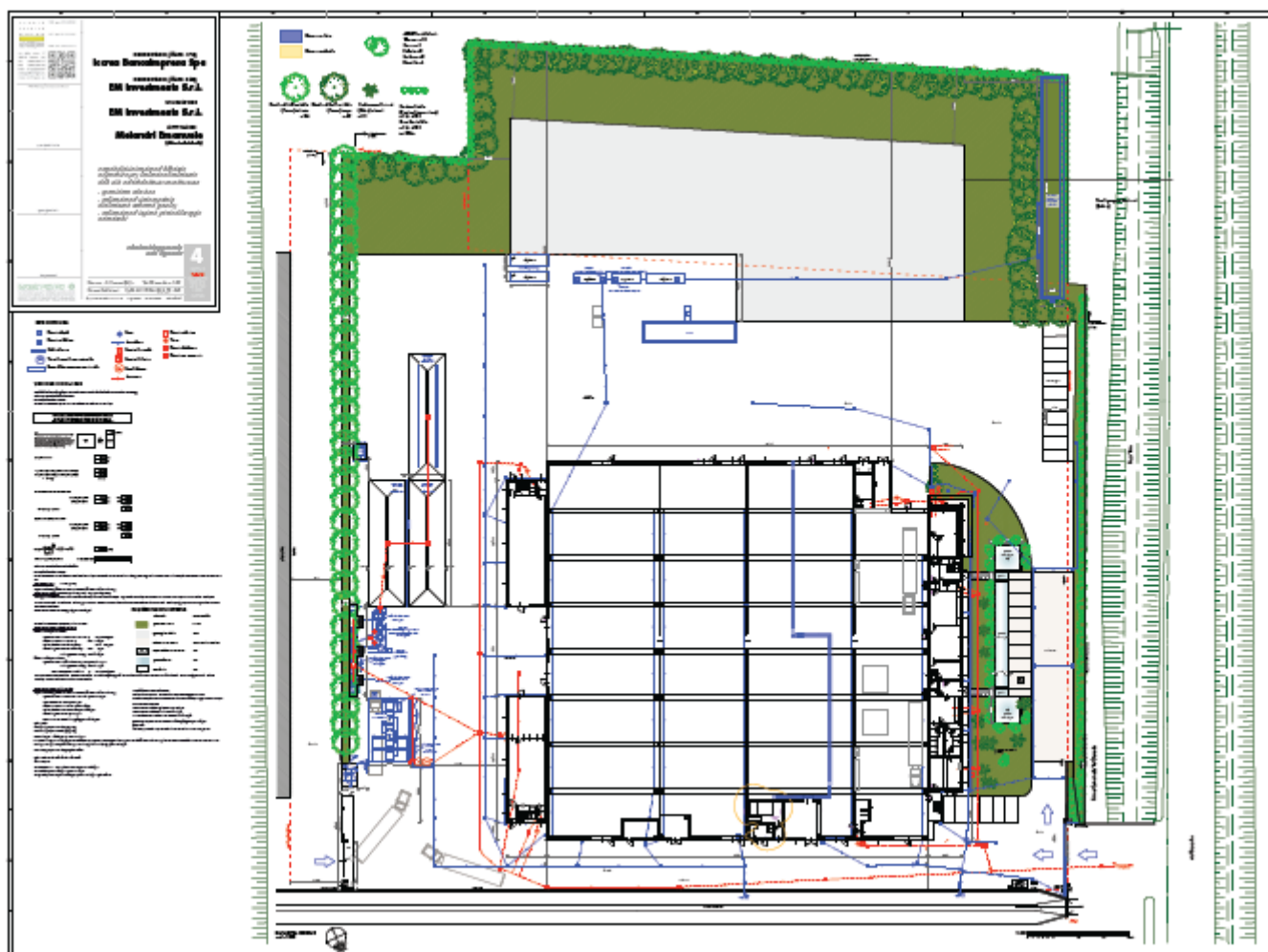
Fosforo totale <= 30 mg/l

Tensioattivi totali <= 20 mg/l

3. Le deroghe di cui al punto precedente, limitatamente alle acque di scarico dell'impianto di lavaggio, sono concesse per un periodo di 48 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo sulla base di un volume di scarico non superiore a: 1200 mc/anno. Al termine di tale periodo, la ditta dovrà relazionare sulla qualità e quantità dei propri scarichi e sull'efficienza dei sistemi di trattamento installati, al fine di verificare la rimozione degli inquinanti di cui le deroghe. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare al Comune di Faenza e ad HERA spa, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. con cadenza almeno annuale, va effettuato un campione rappresentativo delle Acque reflue scaricate (industriali e di prima pioggia) le cui analisi attestino la conformità dello scarico alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. limitatamente ai parametri Ph, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, COD, BOD, Grassi e Olii animali/vegetali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso e Azoto Nitrico. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'Azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza e trasmessi ogni 3 anni al Servizio Territoriale ARPAE competente e a HERA SPA;

6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- A tal proposito entro tre anni dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea di lavaggio o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare, dopo 15 minuti dall'inizio dell'evento meteorico, il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa in altro recettore diverso dalla fognatura nera. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata ad HERA in qualità di Gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati. Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale); vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
9. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
10. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
12. i pozzetti di campionamento finali e i pozzetti d'ispezione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
13. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli svuotamenti delle vasche di sedimentazione (dei reflui industriali e di prima pioggia) e dei disoleatori. I fanghi e gli olii raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso impianti autorizzati.
14. la Ditta dovrà essere dotata di un registro di carico e scarico vidimato ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fanghi e/o olii. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
15. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

16. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
17. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
18. eventuali malfunzionamenti dei sistemi di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati alla sezione provinciale di ARPAE di Ravenna Distretto di Faenza-Bassa Romagna.
19. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
20. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
21. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
22. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
23. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare al comune di Faenza e ad HERA spa, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
24. La planimetria della rete fognaria - Tav. 4 Variato del 07/09/2020 - costituisce parte integrante della presente AUA



EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- la Ditta Melandri Emanuele svolge attività di trasporto e raccolta rifiuti in conto terzi nel sito di Via Granarolo, n.169, in Comune di Faenza;
- le emissioni che si generano dall'attività sono di tipo diffuso e derivano da:
 - operazioni di lavaggio dei mezzi all'aperto mediante utilizzo di acqua calda e detergente. Al fine di limitare le emissioni potenzialmente odorigene derivanti dall'attività di lavaggio, la Ditta provvede alla bonifica dei rimorchi presso gli impianti di destinazione dei rifiuti trasportati, pertanto il lavaggio effettuato nel sito di Via Granarolo sarà esclusivamente un lavaggio delle carrozzerie;
- La Ditta dichiara che presso il sito verrà impiegato un dispositivo mobile per la saldatura da utilizzare per piccole riparazioni dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività.

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni potenzialmente odorigene anche mediante schermatura arborea lungo il perimetro dell'impianto;
2. Per l'attività di saldatura, la Ditta è tenuta a presentare, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente, un progetto che preveda l'individuazione di una specifica area dell'impianto (officina) in cui eseguire le operazioni di saldatura e che preveda altresì il convogliamento all'esterno delle emissioni afferenti a tale attività;
3. Il progetto dovrà essere corredato di una relazione tecnica comprensiva di tutti i dati caratteristici della emissione in termini di: Portata di emissione, altezza del camino, durata della emissione, concentrazione degli inquinanti emessi e caratteristiche dell'eventuale sistema di abbattimento. La Ditta dovrà inoltre attestare se per l'attività di saldatura è previsto l'utilizzo di acciaio inox;
4. Il progetto da presentare costituirà modifica sostanziale della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.